

Ginfo

Amt für Gemeinden informiert • Uffici da vischnancas infurmescha • Ufficio per i comuni informa

Nuova perequazione finanziaria intracantonale

A metà agosto i comuni hanno ricevuto i calcoli per la perequazione delle risorse (PR) e per la perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG). Non vi sono state sorprese. A partire dal 1° gennaio 2016 verrà attuata la riforma PF. Ve ne siete occupati a fondo nel quadro dei lavori sul preventivo 2016. L'attuazione è accompagnata anche da una nuova concezione per la vigilanza finanziaria cantonale.

Con decreto dell'11 agosto 2015, il Governo ha stabilito versamenti e aggravii per la PR e la PAG 2016. Il calcolo del potenziale delle risorse, nonché dell'indice delle risorse avviene annualmente in base alla media degli ultimi due anni disponibili, compresi i riporti dagli anni precedenti. Per quanto riguarda le imposte, per i calcoli ci si è basati sugli anni 2012 e 2013, per quanto riguarda invece i canoni d'acqua ci si è basati sugli anni 2013 e 2014. 75 comuni beneficeranno di fondi dalla nuova PR per un importo complessivo di 25 milioni di franchi. Tali contributi sono messi a disposizione dal Cantone e da 39 comuni finanziariamente forti. Per quanto concerne la PAG, 55 comuni beneficeranno in totale di 24 milioni di franchi messi a disposizione dal Cantone. Ai fini della ripartizione risultano determinanti la lunghezza delle strade, la superficie, la struttura

dell'insediamento nonché la percentuale di allievi di scuola popolare rispetto al numero di abitanti complessivo. A tale proposito si tiene conto della capacità finanziaria dei comuni. Del volume complessivo della PAG, poco meno di 5 milioni di franchi vengono erogati a comuni con oneri particolarmente elevati riguardo alla scuola popolare.

Non è possibile determinare a priori la nuova perequazione degli oneri in ambito sociale (PAS) nonché la compensazione individuale dei casi di rigore per oneri speciali (CCR). A tal proposito, i comuni interessati presenteranno le relative domande di contributo al Cantone. I comuni presenteranno le domande per la PAS 2016 non prima della primavera 2017. A partire dall'anno prossimo, le domande per la CCR 2016 potranno essere presentate in qualsiasi momento.

Il Gran Consiglio ha stabilito in modo definitivo i valori di riferimento per la PR 2016 nonché il volume globale 2016 per la PAG e per la CCR all'interno del preventivo 2016.

Nell'opuscolo informativo, nella primavera 2015 vi avevamo presentato i cambiamenti che andavano osservati nell'allestimento del preventivo 2016. Come ci è stato confermato da ogni parte, questo opuscolo è stato di grande aiuto.

Buon Natale e felice Anno Nuovo



Edizione

2 / 2015

Contenuto

- 02 Nuova vigilanza finanziaria
- 05 MCA2
- 06 Riforma dei comuni, Riforma territoriale, L'angolo del diritto
- 07 Questioni interne, Comunicazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte

Links

- www.zvm.ch
- www.htwchur.ch
- www.bvr.ch



Ufficio per i comuni
Grabenstrasse 1
7001 Coira

Tel. 081 257 23 91
www.afg.gr.ch
E-Mail: info@afg.gr.ch

Nuova vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria sui comuni grigionesi da parte dell'Ufficio per i comuni non è una novità. Per contro, ora la concezione della vigilanza viene disciplinata in un'ordinanza concernente la vigilanza finanziaria (OVFC; CSC 175.100) che concretizza le fattispecie per gli interventi cantonali di vigilanza finanziaria e le relative misure. L'OVFC entra in vigore il 1° gennaio 2016 insieme alla nuova perequazione finanziaria.

I. Premesse

L'attuale vigilanza finanziaria del Cantone, più concretamente quella dell'Ufficio per i comuni (UC), era orientata essenzialmente ai comuni aventi diritto al conguaglio finanziario. L'obbligo per tutti i comuni di presentare i conti annuali approvati (incl. rapporto della CdG) così come la statistica finanziaria dell'UC, basata sulle cifre di questi conti, permettevano sì considerazioni a posteriori in merito alla situazione finanziaria di un comune. Un carattere preventivo della vigilanza come previsto ora in generale era tuttavia possibile solo per i comuni aventi diritto al conguaglio. Ogni anno questi comuni dovevano presentare un programma degli investimenti, in alcuni casi l'UC rivedeva i conti. L'attività di consulenza era dunque in parte intensa.

Ora tutti i comuni sono parte della perequazione finanziaria e hanno il ruolo di comuni paganti o di comuni beneficiari. Negli scorsi anni l'UC ha creato un insieme di strumenti di vigilanza per tutti i comuni che tiene conto di questa situazione, senza indirizzarsi però verso un interventzionismo. Da un lato in questo modo tutti i comuni possono beneficiare di un'attività di consulenza generale. D'altro lato l'Ufficio redige per ogni comune un rapporto di vigilanza finanziaria sulla base dei conti annuali. Con il passare del tempo sarà così possibile riconoscere, o almeno prevedere, sviluppi e tendenze di un comune.

Inoltre, a differenza dell'attuale perequazione del fabbisogno straordinario, il nuovo sistema di perequazione finanziaria non prevede più una rete di sicurezza finanziaria specifica che permetterebbe

di compensare le ripercussioni negative di un indebitamento eccessivo di un comune. Per questo motivo, osservando i principi di gestione finanziaria riconosciuti, in futuro sarà ancora più importante individuare tempestivamente o, nel limite del possibile, evitare evoluzioni indesiderate e, se necessario, procedere rapidamente a correzioni di rotta. In primo luogo la responsabilità spetta ai comuni stessi.

Anche se la nuova perequazione finanziaria aumenta la responsabilità individuale e rafforza l'autonomia dei comuni, vi è un elevato interesse pubblico a una vigilanza finanziaria cantonale efficace, che in caso di bisogno fornisca consulenza alle autorità comunali o che, quando inevitabile, possa intervenire in modo adeguato alla situazione.

II. Nuove regolamentazione

La concezione relativa alla vigilanza deve essere di fatto configurata quale sistema di individuazione precoce e di preallarme. La vigilanza finanziaria con orientamento preventivo mira a evitare future divergenze nella gestione finanziaria grazie a misure preventive. Inoltre, la vigilanza finanziaria non deve considerare solo la nuova perequazione finanziaria, bensì anche le strutture comunali diverse e in costante evoluzione. Vanno osservate anche le chiare responsabilità in relazione agli impegni dei comuni (cfr. da ultimo la risposta del Governo all'interpellanza di frazione PPDC, DG del 21 giugno 2011, prot. n. 552).

Prima che il Governo stabilisca l'intensità della vigilanza da parte dell'UC in un quadro strutturato, nella maggior parte dei casi avverranno probabilmente colloqui e aiuti da parte dell'UC. Una classificazione in uno dei livelli di intervento non avviene dunque all'improvviso. Il carattere preventivo della nuova vigilanza finanziaria spinge piuttosto l'Ufficio a cercare maggiormente il contatto con i comuni. In questo modo l'attività di consulenza dell'UC assume un carattere preventivo e deve contribuire a evitare interventi di vigilanza. L'importanza delle visite di controllo periodiche risiede in primo luogo nella creazione di comprensione e fiducia reciproche,

nello scambio di informazioni, nel trasferimento di stimoli al comune e nella creazione di impulsi che portino a dei miglioramenti. Queste visite mantengono elevata l'attenzione dei comuni spronandoli all'autocontrollo. In questa fase, all'Ufficio spetta dunque un mandato di informazione, consulenza e sostegno. Le conoscenze scaturite da questi contatti e dalle valutazioni dei conti annuali, che mantengono la loro importanza, confluiscono in seguito nei rapporti di vigilanza finanziaria, di principio interni. Su richiesta del municipio e/o della CdG, questo rapporto viene recapitato e spiegato.

Se dovesse emergere che le fattispecie conformemente all'art. 97a LCom

- l'**indebitamento** ha raggiunto un valore critico o va in questa direzione;
- viene presentato un **disavanzo di bilancio** o è da temere un tale risultato a causa della tendenza negativa nell'autofinanziamento;
- i **principi della gestione finanziaria** e della presentazione dei conti vengono **disattesi** in misura considerevole


si verificano evidentemente o presumibilmente o se si verificano altre fattispecie che evidentemente o presumibilmente comportano uno squilibrio finanziario per il comune (art. 9 OVFC), l'UC procede a un accertamento della situazione finanziaria se i problemi non possono essere risolti in maniera diversa. L'accertamento della situazione finanziaria, che non è accessibile al pubblico, contiene delle informazioni in merito alla questione se e in quale misura siano soddisfatte le fattispecie di cui all'articolo 97a della legge sui comuni, nonché in merito alle misure che il comune intende adottare per ripristinare l'equilibrio finanziario (art. 9 cpv. 1 e 2 OVFC).

L'accertamento della situazione finanziaria si occupa a fondo della situazione delle finanze nel comune. Esso può anche giungere alla conclusione che non sono necessari degli interventi poiché non erano note informazioni essenziali.

In questo caso l'organo di vigilanza deve motivare la rinuncia ad adottare altre misure proprio come è tenuto a farlo nel caso in cui consideri soddisfatta una delle fattispecie conformemente all'art. 97a LCom, poiché tale motivazione rappresenta la base per assoggettare l'ente pubblico sotto osservazione a uno dei tre livelli di intervento.

Nel quadro dell'accertamento della situazione finanziaria, l'Ufficio invita il comune a esaminare e a proporre misure vincolanti per il risanamento della gestione finanziaria. Le proposte vengono inserite nell'accertamento della situazione finanziaria. Con un piano d'azione concreto il comune deve indicare come intende risanare la gestione finanziaria comunale entro un determinato termine. In primo piano vi sono delle misure per limitare le uscite e incrementare le entrate. Inoltre, delle misure per aumentare l'efficienza possono forse contribuire all'equilibrio della gestione finanziaria.

I processi e gli strumenti dei nuovi regolamenti della vigilanza finanziaria possono essere rappresentati in uno schema secondo il modello seguente:



Fattispecie per un intervento governativo:

1. Indebitamento (art. 10 OVFC):

Se viene superato un indebitamento netto di 5000 franchi per abitante, sulla base di un accertamento della situazione finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 97b LCom. Se il valore non corrisponde ai principi di valutazione generalmente validi, esso viene rettificato, posto in rapporto al potenziale di risorse conformemente al più recente calcolo della perequazione

finanziaria disponibile e, di conseguenza, ridotto o aumentato conformemente all'indice delle risorse.

Il presupposto per una possibile misura è anche dato se:

- a) estrapolando la percentuale di incremento degli ultimi due anni, il valore critico verrebbe raggiunto entro un anno;
- b) uscite o rinunce a entrate previste portano a un aumento dell'indebitamento netto a valori critici.

2. Disavanzo di bilancio (art. 11 OVFC):

Se viene dichiarato un disavanzo di bilancio, sulla base di un accertamento della situazione finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 97b LCom. Il valore viene rettificato se esso non corrisponde ai principi di valutazione generalmente validi.

Il presupposto per una possibile misura è dato anche se, estrapolando lo sviluppo degli ultimi due anni, entro un anno verrebbe presumibilmente presentato un disavanzo di bilancio.

3. Inosservanza dei principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti (art. 12 OVFC):

Se i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole, sulla base di un accertamento della situazione

finanziaria il Governo può assoggettare un comune a un livello di intervento ai sensi dell'articolo 97b della legge sui comuni.

I principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole se in maniera evidente e in misura grave vengono disattesi o non osservati in misura sufficiente.

A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può dunque assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare. L'assoggettamento avviene in uno dei tre diversi livelli di intervento (cfr. art. 13 segg. OVFC):

a) Consulenza e assistenza

b) Assistenza con competenze di intervento ampliate, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria

c) Curatela

Livello di intervento 1 "Consulenza e assistenza"

A. Legislazione

Art. 13 OVFC

¹ Nel quadro del primo livello di intervento l'Ufficio fornisce consulenza al comune in particolare riguardo alla gestione finanziaria e alla presentazione dei conti, nonché in caso di decisioni relative a investimenti.

² Su disposizione del Governo, l'Ufficio può essere incaricato della revisione dei conti e intensificare la vigilanza sulle attività del municipio e della Commissione della gestione.

B. Spiegazioni

Cvp. 1: con il mandato di consulenza e assistenza (primo livello conformemente all'art. 97b cpv. 2 lett. a LCom), il Governo determina la documentazione supplementare necessaria per l'esame che deve essere messa a disposizione dai comuni interessati e ordina degli accertamenti sul posto. Questo mandato ha però soprattutto una

funzione di sostegno; l'organo di vigilanza fornisce al comune attribuito a questo livello una consulenza e un accompagnamento nelle decisioni rilevanti dal punto di vista della gestione finanziaria, ad es. per determinare se sono rispettati i principi della gestione finanziaria e dell'allestimento del preventivo conformemente all'art. 5 LGF. L'organo di vigilanza sostiene il comune ad es. anche nell'allestimento del piano finanziario. In questo senso avviene un'intensificazione della prevenzione praticata già oggi e alla quale si attribuisce grande importanza (cfr. in merito ai mezzi impiegati a questo scopo il messaggio 2005-2006, pag. 1063 seg.).

Cpv. 2: se risulta necessario, il Governo può limitare ulteriormente il margine di manovra delle autorità comunali. Alla luce del principio di proporzionalità, ciò deve essere il caso solo, ma pur sempre, quando con questa misura viene probabilmente raggiunto l'obiettivo di una gestione finanziaria equilibrata ed è così possibile evitare un aumento del livello di intervento. Una vigilanza intensificata sul municipio e sulla CdG può ad es. avvenire chiedendo una motivazione più dettagliata delle decisioni rilevanti per le uscite.

C. Prassi

Comune:

- Consegna di **documentazione** (documentazione di progetto, ordini del giorno, verbali o simili)
- Rilascio di **informazioni**

Ufficio per i comuni:

- **Consulenza** nella **gestione finanziaria** e nella **presentazione dei conti** nonché in caso di **decisioni relative a investimenti**
- **Consulenza** nell'allestimento del **preventivo** e della **pianificazione finanziaria**
- **Vigilanza** intensificata sull'attività del **municipio** e della **CdG**, eventualmente revisione dei conti
- Partecipazione a riunioni del municipio/assemblee comunali

Livello di intervento 2 "Assistenza con competenze di intervento ampliate"

A. Legislazione

Art. 14 OVFC:

¹ *Nel quadro del secondo livello di intervento, il comune deve sottoporre all'Ufficio per l'approvazione un preventivo con conto economico equilibrato, nonché una pianificazione degli investimenti e una pianificazione finanziaria limitata allo stretto necessario. L'Ufficio può disporre misure ed emanare direttive volte a facilitare il raggiungimento degli obiettivi del risanamento delle finanze pubbliche.*

² *Sono considerate decisioni di ampia portata finanziaria che devono essere approvate dall'Ufficio le decisioni che comportano uscite non preventivate superiori a 10 000 franchi.*

³ *Sono considerate decisioni inoltre tutte le misure e tutti gli atti giuridici correlati a corrispondenti uscite, come ad esempio l'emanazione e la modifica di leggi e ordinanze comunali, la stipulazione di contratti, l'adesione a corporazioni e organizzazioni con partecipazione permanente alle spese o l'esternalizzazione di compiti comunali.*

⁴ *Se le direttive non vengono rispettate o se le misure disposte non generano l'effetto desiderato o lo generano solo in misura insufficiente, il Governo può disporre esecuzioni sostitutive. Esso può in particolare stabilire tassi fiscali e tariffe.*

B. Spiegazioni

Cpv. 1: contrariamente al livello di intervento 1 (art. 13), in questo livello si chiedono al comune obblighi di intervento chiaramente verificabili, tra l'altro sotto forma di un preventivo equilibrato. Quest'ultimo deve essere approvato dall'organo di vigilanza così come il piano finanziario che deve allestire il comune. Ciò richiede conoscenze approfondite della situazione comunale da parte dell'organo di vigilanza.

Cpv. 2: conformemente all'attuale art. 6 cpv. 3 Disp. LCF (CSC 730.220), nei comuni con diritto a conguaglio del fabbisogno straordinario le spese superiori a 10 000 franchi necessitano dell'approvazione dell'UC. Risulta opportuno orientarsi a questo importo

in caso di "decisioni di ampia portata finanziaria" conformemente all'art. 97b cpv. 2 lett. b LCom.

Cpv. 3: tutti gli affari che prevedono uscite in questo ordine di misura – sicure, prevedibili o presunte – devono essere assoggettati all'obbligo di approvazione. Proprio in questi casi è dovuto un gesto da parte del comune ai sensi di un obbligo di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza.

Cpv. 4: per poter imporre le misure in modo efficace e duraturo, il Governo ha a disposizione delle possibilità sanzionatorie.

C. Prassi

Tutte le misure del livello I e in aggiunta:

Comune:

- Inoltrare per **approvazione preventivo** con conto economico equilibrato nonché **pianificazione degli investimenti** e pianificazione finanziaria limitata allo stretto necessario
- Inoltrare per approvazione uscite non preventivate superiori a fr. 10 000
- Gesto dovuto relativo all'**obbligo di informazione**

Ufficio per i comuni/Governo:

- Rilasciare **istruzioni, misure** (partecipazione/**approvazione** preventivo e piano finanziario)
- **Approvazione** di misure e atti giuridici di ampia portata finanziaria (> fr. 10 000); **diritto di veto**
- **Esecuzioni sostitutive**, fissare tassi fiscali e tariffe (da parte del Governo)

Livello di intervento 3 "Curatela"

A. Legislazione

Art. 15 OVFC

¹ *Se nel quadro del secondo livello di intervento le misure non hanno buon esito o se le disposizioni del Governo*

non vengono rispettate, il comune interessato viene posto sotto curatela.

² L'articolo 98 della legge sui comuni si applica per analogia.

B. Spiegazioni

Cpv. 1: con l'imposizione della curatela il Governo dispone dello strumento in assoluto più incisivo nel settore della vigilanza (cfr. art. 98 LCom), dunque anche nel settore della vigilanza finanziaria. L'imposizione della curatela può avvenire solo quale ultima ratio, quando tutte le misure più moderate si sono rivelate inutili e per il risanamento della gestione finanziaria è imperativa una vigilanza più incisiva.

Cpv. 2: con il rimando all'art. 98 LCom si esprime che la curatela può limitarsi ad es. anche alla gestione delle finanze comunali (cpv. 2 dell'art. 98 LCom). Questo non significa per contro che la libertà di azione si limita all'"amministrazione" in senso stretto, comprende bensì ad es. anche l'esclusione delle decisioni in materia di spese dal settore di competenza dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

III. Vigilanza finanziaria contro autonomia finanziaria

La sovranità finanziaria del comune è un elemento fondamentale dell'autonomia comunale (cfr. art. 65 cpv. 2 Cost. cant.). Di principio il comune gestisce autonomamente le proprie finanze. L'opposto dell'autonomia comunale è la vigilanza del Cantone, al quale i comuni sono assoggettati quali istituzioni del diritto e dell'organizzazione cantonali (cfr. art. 67 Cost. cant. e art. 95 segg. LCom). Tra autonomia comunale e vigilanza sui comuni esiste perciò un determinato conflitto di interessi.

Il principio legato all'autonomia comunale secondo cui ai comuni spetta un margine di manovra possibilmente ampio nell'adempimento dei loro compiti va osservato anche durante la vigilanza del Cantone. Di conseguenza, il Cantone deve assumere la sua vigilanza solo con cautela e ai sensi del principio di sussidiarietà. La responsabilità propria del comune nel settore delle finanze trova espressione anche nella nuova

ordinanza concernente la vigilanza finanziaria, in primo luogo in quanto i comuni devono provvedere alla tenuta di un bilancio ordinato (cfr. art. 2 OVFC).

Per sua natura, la vigilanza sui comuni da parte del Cantone è marcata nel settore della gestione finanziaria. Tuttavia, essa si giustifica anche per il fatto che serve non da ultimo anche alla protezione del comune e dei suoi abitanti, tutelandoli da irregolarità, abuso di potere e cattiva gestione (cfr. DTF 2C.4/2000 nella causa Leukerbad). La configurazione dell'autonomia comunale e dunque anche dell'autonomia finanziaria rientra nella competenza del Cantone. Esso determina dunque i limiti entro i quali deve mantenersi il comune nell'amministrazione delle finanze e stabilisce le misure nel caso in cui un comune rischia di finire in una situazione finanziaria precaria o si trova già in una situazione simile. Complessivamente, nella conduzione della loro gestione finanziaria i comuni vengono sia sostenuti, sia sorvegliati. Va chiarito che l'autonomia finanziaria del comune non viene tuttavia limitata solo con l'assoggettamento a uno dei tre livelli di intervento (art. 13-15 OVFC). L'attività di vigilanza del Cantone sui comuni nell'ambito delle finanze e dunque una limitazione nella loro autonomia finanziaria inizia già con le misure previste dagli art. 6 segg. OVFC.

Con l'ordinanza sulla vigilanza finanziaria basata sugli art. 97, 97a e 97b LCom, il Cantone assume il suo obbligo di vigilanza ai sensi di un sistema di individuazione precoce segnatamente con strumenti preventivi. Le misure conformemente agli art. 6 segg. e quelle in virtù del livello di intervento 1 (art. 13 OVFC; v. sopra) mirano soprattutto a sostenere e a fornire consulenza ai comuni nelle loro misure e decisioni di diritto finanziario. Oltre a strumenti preventivi, gli interventi secondo il livello 2 (art. 14 OVFC; v. sopra) comprendono anche strumenti di natura repressiva, prevedendo ad es. la possibilità di emanare istruzioni, riserve di approvazione o esecuzioni sostitutive. Infine, la curatela secondo il livello di intervento 3 (art. 15 OVFC) ha per sua natura carattere esclusivamente repressivo.

Riassumendo, è possibile constatare che con la nuova ordinanza concernente la vigilanza finanziaria la concezione

relativa alla vigilanza è disciplinata in modo chiaro nella legge e vengono concretizzati gli interventi necessari dei comuni e del Cantone, senza limitare l'autonomia finanziaria dei comuni. Ai sensi della prevenzione i comuni devono essere protetti in modo efficace, efficiente e duraturo da evoluzioni indesiderate. I comuni assoggettati a una vigilanza finanziaria particolare devono poter uscire in modo possibilmente rapido da questa situazione grazie a misure adeguate. Siamo convinti che i nuovi regolamenti soddisfano queste esigenze.

MCA2

Altri comuni passano alla nuova presentazione dei conti

Nel 2016, 9 comuni adeguano la propria gestione finanziaria al MCA2. Tra questi vi sono i comuni aggregati di Klosters-Serneus, Obersaxen Mundaun e Surses. In questo modo il MCA2 viene già applicato in circa un quarto dei comuni grigionesi.

Ringraziamo questi comuni per l'impegno e auguriamo loro tanto successo!

I comuni che si stanno occupando dell'introduzione del MCA2 vogliono mettersi tempestivamente in contatto con noi, affinché possiamo illustrare loro le possibilità di sostegno esistenti e le diverse offerte di formazione. È importante che i comuni si attengano al piano contabile grigionese prescritto e ne allestiscano uno corrispondente, siccome questo è direttamente legato alla statistica finanziaria.

Potete senz'altro rivolgervi al vostro consulente per i comuni/revisore UC o al capoprogetto (Daniel Wüst, responsabile contabilità, 081 257 23 83, daniel.wuest@afg.gr.ch).

Sulla nostra homepage trovate molta documentazione utile e raccomandazioni pratiche. La rubrica "Documentazione -> Finanze e contabilità" viene costantemente aggiornata e completata.

Riforma dei comuni

Nel 2016 diventeranno effettive le seguenti aggregazioni di comuni:

 Klosters-Serneus (3871) nato dall'aggregazione di Klosters-Serneus (3871) e Saas i.P. (3883)

Sindaco: Kurt Steck

Indirizzo: Comune di Klosters-Serneus
Rathausgasse 2
7250 Klosters


Contatto: info@klosters-serneus.ch
www.klosters-serneus.ch
Tel. 081 423 36 00 / Fax 081 423 36 09

 Luzein (3891) nato dall'aggregazione di Luzein (3891) e St. Antönien (3893)

Sindaco: Christian Kasper-Niggli

Indirizzo: Comune di Luzein
Rathausgasse 61
7242 Luzein


Contatto: gemeinde@luzein.ch
www.luzein.ch
Tel. 081 332 12 27 / Fax 081 332 41 76

 Obersaxen Mundaun (3988) nato dall'aggregazione di Obersaxen (3612) e Mundaun (3617)

Sindaco: Ernst Sax

Indirizzo: Comune di Obersaxen Mundaun
Vorstadt 26
7134 Obersaxen

Contatto: gemeinde@obersaxen.gr.ch
www.gemeinde-obersaxen.ch
Tel. 081 920 50 80 / Fax 081 920 50 81

 Surses (3543) nato dall'aggregazione di Bivio (3531), Cunter (3532), Marmorera (3533), Mulegns (3534), Riom-Parsonz (3536), Salouf (3538), Savognin (3539), Sur (3540) e Tinizong-Rona (3541)

Sindaco: Leo Thomann

Indirizzo: Comune di Surses
Veia Cantunala 87
7453 Tinizong

Contatto: info@surses.ch
www.surses.ch
Tel. 081 659 11 60, Fax --

La documentazione aggiornata sui progetti di aggregazione in corso, su quelli decisi e su quelli attuati si trova sul nostro sito web: [www.afg.gr.ch/Temi/Progetti/Riforma dei comuni](http://www.afg.gr.ch/Temi/Progetti/Riforma%20dei%20comuni). Per domande e informazioni siete pregati di rivolgervi a: Simon Theus, responsabile progetti, 081 257 23 87, simon.theus@afg.gr.ch.

Riforma territoriale

Attuazione in dirittura di arrivo

Tutti gli statuti delle 11 regioni sono stati presentati entro i termini al Cantone

per l'approvazione. La collaborazione tra regioni e Cantone nell'attuazione della riforma territoriale è stata estremamente costruttiva e proficua. Rivol-

giamo un grande ringraziamento ai responsabili. L'attuazione nella regione Moesa è risultata piuttosto difficile. Lì è già stata messa in discussione la procedura di voto sullo statuto, ciò che ha bloccato gli sforzi dei responsabili dell'attuazione.

Nella maggior parte delle regioni è prevista la liquidazione della corporazione regionale per la fine del 2015. Gli ultimi organi della rispettiva corporazione regionale sono responsabili per una liquidazione accurata. Una volta conclusa la liquidazione è necessaria una relativa comunicazione al Governo. Quale organo di vigilanza, il Governo deve poter verificare se questo compito è stato svolto all'interno di tutte le corporazioni regionali e deve dunque ricevere le informazioni dagli organi competenti. Il "Promemoria relativo all'attuazione della riforma territoriale" contiene delle indicazioni su come gestire crediti e obblighi delle corporazioni regionali (pag. 8). I compiti principali degli organi competenti sono il trasferimento dei compiti ai comuni, la liquidazione di un'eventuale sostanza, la realizzazione degli attivi e l'estinzione di debiti per poi procedere alla distribuzione di un'eventuale eccedenza di liquidazione o di eventuali debiti tra gli ex comuni della corporazione.

L'angolo del diritto

Ricusa in seno all'assemblea comunale

L'art. 23 LCom non prevede delle norme sulla ricusa per partecipanti ad assemblee comunali (e patriziali; cfr. messaggio 2005-2006, pag. 1030). Al momento di rilasciare diverse informazioni, l'UC ha sostenuto il punto di vista secondo cui le disposizioni nei regolamenti comunali che definiscono i partecipanti all'assemblea comunale come tenuti alla ricusa non reggerebbero più nei confronti dell'art. 23 LCom e non sarebbero dunque più ammissibili.

Nella decisione del 6 maggio 2015 concernente un'assemblea patriziale, il Tribunale amministrativo ha avuto la possibilità di prendere posizione

in merito al rapporto dell'art. 23 LCom con le disposizioni comunali, ovvero se la disposizione cantonale prevalga sulla regolamentazione comunale oppure se essa rappresenti unicamente uno standard minimo che può essere inasprito dal diritto comunale. Il Tribunale amministrativo è dell'opinione che l'art. 23 LCom non abbia carattere cogente in quanto l'omissione di motivi di ricusa in seno ad assemblee comunali nella versione vigente, al contrario della versione precedente al 2006, non significa che gli enti comunali non dovrebbero prevederli comunque (anche in futuro). In caso contrario ciò dovrebbe emergere direttamente dal testo di legge stesso. Con la revisione della legge sarebbe semplicemente stato abrogato l'obbligo in occasione di assemblee comunali, ma non sarebbe stato esplicitamente statuito un divieto di ricusa. Il motivo dell'eliminazione dell'obbligo di ricusa andrebbe ricercato nella difficoltà dei comuni di accertare nella prassi se nel singolo caso fosse dato o meno un motivo di ricusa. Questo indicherebbe chiaramente una semplificazione a favore di comuni ed enti paragonabili di diritto pubblico, senza tuttavia vietare al contempo di considerare (anche in futuro) regolamentazioni proprie. A favore di questa interpretazione vi è anche il fatto che con la revisione in questione per gli enti pubblici interessati nelle disposizioni transitorie non è stato fissato alcun termine per procedere a rispettivi adeguamenti.

La sentenza del Tribunale amministrativo è cresciuta in giudicato. Vale di conseguenza quanto segue: le disposizioni comunali relative alla ricusa prevalgono sulla disposizione (suppletiva) generale conformemente all'art. 23 LCom; in linea di principio, il regolamento o la legge comunale può prevalere sul diritto cantonale generale, se questa direttiva comunale comporta solo un inasprimento o una precisazione del diritto cantonale di principio di rango superiore, ma non contraddice la regolamentazione quadro di rango superiore di Cantone o Confederazione e di conseguenza ammette un'interpretazione conforme al diritto delle disposizioni nel regolamento, negli statuti e nelle leggi emanate correttamente dal legislatore comunale (DTA V 14 2). Provvederemo di conseguenza all'adeguamento della nostra prassi di informazione!

Questioni interne

Circa un mese fa abbiamo preso commiato da Max Poltéra, nostro collaboratore di lunga data. Max Poltéra ha prestato preziosi servizi all'Ufficio e ai comuni grigionesi in veste di consulente per i comuni/revisione e dal 1996 al 2009 in veste di capo revisore/aggiunto. È deceduto lo scorso 12 novembre a quasi 64 anni dopo lunga malattia affrontata con pazienza. Serberemo un grato ricordo di Max quale esperto nel suo campo e collega sempre motivato.



Abbiamo in parte modificato l'assegnazione dei comuni: a partire dal 1° gennaio 2016 i comuni della Regione Engiadina Bassa/Val Müstair saranno seguiti da Giachen Caduff, mentre i comuni dell'Engadina Alta saranno affidati a Gianni Terlizzi. Sono stati decisi altri cambiamenti che permettono un adeguamento alla mole di lavoro diversa (intensità dell'assistenza).

A partire da marzo 2016 il nostro team sarà completato da un giurista amministrativo. Avremo il piacere di presentarvi il nuovo collaboratore nella prossima edizione di Ginfo.

Comunicazione dell'Amministrazione cantonale delle imposte:

Clausola di indicizzazione nella legge sulle imposte

Per evitare la progressione a freddo, gli importi fissati in franchi nella legge sulle imposte sono indicizzati, questo significa che vengono adeguati al rincaro (art. 4 legge sulle imposte). La regolamentazione vale anche per le imposte comunali se la legge fiscale comunale non prevede disposizioni divergenti. Per l'anno fiscale 2015 vale lo stato dell'indice di 103 punti.

Conformemente alla chiara disposizione di legge, lo stato dell'indice deve essere verificato ogni anno. Se alla fine di luglio dell'anno n esso varia del tre per cento o del relativo multiplo rispetto alla situazione di fine dicembre 2005 (= 100 punti), avviene una correzione per l'anno fiscale $n+1$. Alla fine di luglio 2015 lo stato dell'indice ammontava al 101,8%, ragione per cui per l'anno fiscale 2016 non avviene un adeguamento al rincaro e lo stato dell'indice viene riportato a 100 punti. Si tratta di una questione dell'applicazione del diritto, non è necessaria una decisione politica.

Il cambiamento dello stato dell'indice a 100 punti porta a deduzioni inferiori e a tariffe più elevate, ciò che ha come conseguenza un lieve aumento delle imposte. Per il Cantone si prevedono entrate supplementari dell'ordine di grandezza di 14 milioni di franchi soprattutto per l'imposta sul reddito e sulla sostanza; si tratta del 3% circa delle imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Cantone riceverà queste maggiori entrate perlopiù nell'anno contabile 2017. I comuni che registrano il conteggio provvisorio 2016 già nell'anno contabile 2016 possono prevedere entrate supplementari dell'ordine dell'1,5%, poiché nel conteggio provvisorio viene considerato solo l'adeguamento delle tariffe, ma non le deduzioni.